

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 209)

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei senatori **SANDULLI, MURMURA, PINTO Michele, RUFFILLI, SAPORITO e VITALONE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 OTTOBRE 1983

Modifiche all'articolo 68 della Costituzione

ONOREVOLI SENATORI. — 1. — L'istituto dell'immunità parlamentare non ha esaurito la sua funzione. Nato in Inghilterra, madrepatria delle libertà, questo istituto ebbe la funzione fino al secolo scorso di garantire la libertà e l'indipendenza dei deputati del popolo dallo strapotere del principe e dei giudici da lui nominati. Oggi non esiste più il principe di diritto divino, ma esistono nella società altri principi, dei quali talvolta i giudici di varia e magari opposta tendenza si fanno *longa manus*. È perciò giusto e indispensabile che ancora oggi i parlamentari siano salvaguardati attraverso l'istituto dell'immunità da possibili persecuzioni.

2. — Ciò che non appare accettabile è piuttosto l'abuso che dell'istituto non di rado si fa per proteggere non chi sia ingiustamente perseguitato, bensì parlamentari

i procedimenti penali contro i quali non presentino aspetti di rilievo politico.

Le Camere, che debbono pronunciare sulle autorizzazioni a procedere, dovrebbero esercitare con severo senso di autocontrollo questo loro straordinario potere, evitando di trasformare una giusta garanzia in un immorale privilegio, lesivo del principio di uguaglianza.

3. — Allo scopo di ridurre l'area dei possibili abusi appare opportuno disporre che la Camera, cui il parlamentare appartiene, pronunci sulla richiesta di autorizzazione entro tre mesi, che il diniego dell'autorizzazione parlamentare sia motivato e che in caso di mancata pronuncia entro il termine l'autorità precedente possa adottare, nonostante il mancato intervento dell'autorizzazione, i provvedimenti di competenza.

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4. — Allo scopo poi di evitare che l'elezione al Parlamento sia strumentalizzata al fine di assicurare l'immunità a chi, pur estraneo alla vita politica ufficiale, si sia in precedenza macchiato di reati, appare necessario escludere in via di principio l'immunità per i fatti commessi da chi non fos-

se già membro del Parlamento. Solo in via di eccezione e motivatamente la Camera di appartenenza potrebbe in simili casi intervenire, ristabilendo la garanzia immunitaria.

5. — Al conseguimento degli scopi indicati ai numeri 3 e 4 è preordinato il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE*Articolo unico.*

All'articolo 68 della Costituzione sono aggiunti i seguenti commi:

« Il diniego delle autorizzazioni previste dai due commi che precedono deve essere motivato. L'autorizzazione non è più necessaria, se la Camera richiestane non abbia comunicato all'autorità richiedente entro 120 giorni il provvedimento positivo o negativo adottato. Lo scioglimento della Camera interrompe il termine e impedisce la ripresentazione della richiesta di autorizzazione alla Camera sciolta.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo non si applicano nei casi in cui il fatto, per il quale l'autorizzazione è richiesta, sia stato commesso da chi all'epoca della sua consumazione non faceva parte del Parlamento. In tal caso tuttavia la Camera di appartenenza può motivatamente deliberare che nei confronti del parlamentare l'azione penale non sia proseguita e non abbiano corso le misure previste dal secondo e dal terzo comma ».